

sezioni è fatta dalla Commissione di cui all'articolo (1) la quale compila la lista per cadauna sezione.

« L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo ove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a termini dell'articolo (2).

« Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel Comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'articolo (3) saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

« L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

« Come l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni e formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamare alla Commissione elettorale provinciale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Io vorrei rivolgere alla Commissione una modesta preghiera. Nel disegno di legge che abbiamo or ora discusso, si dice a quali articoli della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale sono sostituiti gli articoli della nuova legge. Ora io sono dolente di vedere che uguale procedimento non è stato seguito per questo disegno di legge, o lo è stato soltanto in parte: perchè ciò può dar luogo a confusioni gravissime.

Comincio infatti con l'articolo primo. Quest'articolo è sostituito in parte agli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, e in parte all'articolo 63 della legge comunale e provinciale. Il disegno di legge che discutiamo, completa egregiamente questi articoli; non ho nulla a dire intorno alla sostanza di questo articolo; ma io desidererei che quando il disegno di legge dovrà essere discusso in terza lettura, la Commissione dichiarasse esplicitamente a quali articoli, tanto della legge elettorale politica quanto della legge comu-

nale e provinciale, sono sostituiti gli articoli intorno ai quali dovremo deliberare.

Mi si potrà rispondere, è vero, che questa sarebbe opera del coordinamento. Ma io, trattandosi di leggi elettorali, desidererei che questo coordinamento fosse lasciato il meno possibile al potere esecutivo; e poichè discutiamo questa legge, mi pare bene che, fin dove arrivano le nostre forze, la completiamo noi stessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Il desiderio espresso dall'onorevole Brunialti è perfettamente giusto. Lo prego però di tener conto di questo: che la Commissione si è trovata, in questa formulazione di articoli, un po' a disagio: perchè mentre da una parte doveva provvedere alla riforma della legge politica, doveva provvedere anche alla riforma della legge comunale, procedendo sul presupposto della legge che si è or ora discussa e che ancora non era stata approvata.

Imbarazzata da tante difficoltà, ed in presenza di una disposizione che ammetteva la facoltà espressa del coordinamento, la Commissione ha creduto fosse metodo più semplice fare le proposte di modificazione, riservando alla discussione in terza lettura le condizioni ora chieste dall'onorevole Brunialti.

E a questo proposito debbo pregare la Camera di consentire che là dove furono lasciati inevitabili vuoti in conseguenza delle proposte degli articoli corrispondenti della legge che non era ancora approvata, e che appena momenti fa si è finita di approvare, di consentire, dico, che si notino gli articoli richiamati. Dimodochè la formulazione dell'articolo dovrebbe esser fatta così:

« La circoscrizione della sezione nel Comune che dev'essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione di cui all'articolo 37, ecc. »

Poi al secondo e al terzo capoverso, là dove, nella formola proposta dalla Commissione, è stampato (2) e (3) mettere: « dell'articolo 35. » Del resto possiamo essere d'accordo con l'onorevole Brunialti e nella terza lettura contenteremo il giusto suo desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Io prego la Camera di osservare l'enorme differenza che passa tra l'articolo del Governo e l'articolo della Commissione.

L'articolo del Governo è chiaro ed esplicito. Esso dice: « la sede delle sezioni elet-